

Bando per campagna 2009/2010 per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio riguardo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo".

1. I progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nell'allegato 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 e in base alla rimodulazione della dotazione finanziaria riportata nell'Allegato 1 del decreto dipartimentale del 12 agosto 2009 che, per la campagna 2009/2010, assegna alla Regione Piemonte una dotazione finanziaria di euro 2.556.024,00.
2. E' fatta salva la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione utilizzando le economie realizzate nelle altre misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008.
3. Ai sensi del presente bando si intende per:
 - "Ministero": Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - "Organismo pagatore": Agea - Organismo pagatore;
 - "Regioni": Regioni e Province autonome;
 - "regolamento": il regolamento CE n 479/2008;
 - "regolamento attuativo": il regolamento CE n. 555/2008;
 - "linee guida": modalità esplicative per l'accesso alla misura – decreto ed allegati;
 - "autorità competenti": il Ministero e le Regioni e Province autonome;
 - "beneficiari": i soggetti indicati all'articolo 2 del decreto ministeriale del 8 maggio 2009 e successivo punto 1;
 - "attuatori": i soggetti indicati all'articolo 3 decreto ministeriale del 8 maggio 2009 e successivo punto 2 ;
 - "ente pubblico": ente di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 555/2008 avente personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
 - "organismo pubblico": organizzazione pubblica avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico), con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni), o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico);
 - "produttore di vino": l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino nei prodotti indicati all'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale del 8 maggio 2009 e successivo punto 3 e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;

1. Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi della normativa comunitaria a decorrere dalla campagna 2009/2010, i soggetti che presentano alle autorità competenti il progetto per accedere ai fondi indicati nell'allegato n.1 del decreto dipartimentale del 12/08/2009 per lo svolgimento delle azioni previste al successivo punto, di seguito chiamati "beneficiari", sono:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

- b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consigli interprofessionali previsti all'articolo 20 della Legge 164/92, i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art.19 della Legge 164/92 e loro Associazioni e Federazioni;
- c) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- d) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti di cui al punto 3 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- e) le associazioni, anche temporanee, di impresa;
- f) ente pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.

Nella campagna 2009/2010, per i soggetti di cui alle lettere a), b) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" non si richiede una soglia di rappresentatività della produzione.

Nella campagna 2009/2010, per i soggetti di cui alle lettere c) d) ed e) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" non si stabilisce parametri per l'imbottigliamento e/o per la quota di export .

2. Il beneficiario ente pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti strategici, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario per i progetti a valere sui fondi quota regionale.

2. Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un "organismo responsabile dell'attuazione", scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

- a) le organizzazioni interprofessionali che corrispondano alle caratteristiche indicate all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art.19 della Legge 164/92;
- b) i soggetti privati;
- c) organismi pubblici.

2. Le modalità di scelta dell'organismo responsabile dell'attuazione sono indicate al punto 4 lettera A punti d) ed e) delle linee guida.

3. Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato IV del Reg. CE 479/08 nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante di qualità aromatico e a decorrere dalla campagna 2009/2010, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 60 del Regolamento. Tuttavia i progetti relativi ai vini senza indicazione geografica e con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

2. Nella campagna 2009/2010 per i soggetti che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" non vi sono limitazioni di categorie di prodotto.

3. Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

4. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

5. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l'origine dei vini.

4. Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:
 - a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
 - d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi).
2. Le azioni di cui al precedente comma 1 riguardano anche marchi commerciali.
3. Nella campagna 2009/2010 per i soggetti che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" non vi sono limitazioni di azioni ammissibili e/o ad alcuni paesi terzi.

5. Contenuto del progetto

1. I soggetti beneficiari presentano, entro i tempi stabiliti al successivo punto 8, un progetto che contenga le seguenti informazioni:
 - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche;
 - b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate al punto 4, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi di cui alla lettera a);
 - c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
 - d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito;
 - e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto;
 - f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato;
 - g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
 - h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;
 - i) dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo.
 - j) La dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto di cui alla lettera a) nel medesimo Paese per le medesime attività di cui alla lettera b).
2. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente bando e quelli individuati nelle linee guida e ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV del DM 8 maggio 2009.

6. Comitati

1. Si è costituito, in conformità all'articolo 8 del DM 8 maggio 2009, un Comitato di valutazione composto da membri del settore Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e del settore Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. Tale comitato sulla base dei criteri di priorità stabiliti nelle linee guida definirà la graduatoria dei progetti presentati.
2. I progetti idonei saranno ammessi a finanziamento, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. Entità del sostegno

1. Per la campagna 2009/2010, ai sensi dell'allegato 1 del decreto dipartimentale del 12 agosto 2009, la dotazione finanziaria assegnata ai fondi quota regionale per il Piemonte ammonta a euro 2.556.024,00.
2. Ogni singolo beneficiario non potrà assorbire più del 20% delle risorse complessive assegnate alla misura per la campagna 2009/2010.
3. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate. Il restante 50% è a carico del beneficiario.
4. Limitatamente alla campagna 2009/2010, sono ammissibili i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
 - a. 200.000 euro;
5. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese la soglia minima di ammissibilità è di 100.000,00 euro per Paese e per anno.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'Allegato 1 non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.
7. Nella campagna 2009/2010 i progetti pluriennali sono presentati a valere sui fondi quota nazionale di cui all'art. 1 comma 2 del DM 8 maggio 2009.
8. Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con i regolamenti della Commissione n. 3/2008. Nessun aiuto è erogato anche in caso di progetti per i quali è stato già richiesto o verrà presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. Ce nn. 501/2008 e 1698/2005 .

8. Modalità di presentazione

I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed all' Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.

Per la campagna 2009/2010, i progetti sono presentati entro il 30 ottobre 2009. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Le autorità competenti, Ministero e Regioni, esaminano i progetti presentati entro i 20 giorni successivi.
- L'Organismo Pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti, sulla base del modello Allegato C, entro il 15 gennaio 2010.
- A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. CE n. 501/2008.
- A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120 %. La relazione e la

documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

LINEE GUIDA E ISTRUZIONI TECNICHE OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di prodotti di vini igt, doc e docg.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate nell' punto 1 del presente bando.

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale ad Agea, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione .

Descrizione dei progetti.

Ogni beneficiario potrà presentare un solo progetto all'autorità competente o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

Criteri di priorità

Per la sola campagna 2009/2010 i progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri

A1) progetti presentati dal beneficiario col maggior numero di soggetti aderenti :

numero soggetti aderenti	punteggio
> 100	10
50 - 100	8
10 - 50	6
< di 10	4

A2) progetti presentati da associazioni temporanee di impresa costituite da almeno tre imprese classificabili come medie imprese ed altre classificabili come micro o piccole imprese:

SI	4
NO	0

A3) progetti economicamente più vantaggiosi per la quota di finanziamento pubblico, in quanto presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50% e del 30%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;

Contributo inferiore tra il 10% e il 15%	8
Contributo inferiore tra il 5% e il 10%	6
Contributo inferiore del 5%	4

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto al fine di predisporre la graduatoria sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei criteri.

In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione il beneficiario che comprende il maggior numero di produttori.

3. Termini e modalità di presentazione dei progetti

I progetti relativi alla campagna 2009/2010, a valere sui fondi quota regionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 ottobre 2009 ai seguenti indirizzi:

- Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

- Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici.
Corso Stati Uniti n.21 – 10128 Torino

Copia della domanda e della documentazione prevista dall'articolo 7 del DM 8 maggio 2009 deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione cada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – Annualità.....”.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

4. Documentazione da allegare alla proposta

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.

Il finanziamento rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che il beneficiario proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Comunità".

Dovrà essere, inoltre, corredata da tutta la documentazione (originale e 4 copie per l'allegato A ed i due allegati B ed originale ed una copia per la documentazione amministrativa. Inoltre, l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf), debitamente siglata in ogni pagina, indicata in dettaglio di seguito:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Domanda di partecipazione: conformemente a quanto indicato all'art. 7 del Decreto, è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A .

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

b. Scheda di identificazione del progetto: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B.

c. Relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

d. Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione: relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione.

In particolare, in coerenza con la normativa comunitaria, il beneficiario dovrà invitare almeno tre ditte a presentare una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

e. Dichiarazione del beneficiario attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D.

La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.

b. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere

presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

2) Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto.

3) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H ;

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

5) Statuto del beneficiario;

6) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al presente punto 4. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

7) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

8) Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo 4, o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

5. Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente paragrafo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al punto 2.

I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

6. Stipulazione del contratto

L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore – ed i beneficiari.

7. Controlli

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA.

8. Spese non ammesse

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione.

9. Erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti linee guida bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.